

PARERE ESPRESSO
DAL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Il Comitato per il controllo valutazione delle politiche nella seduta del 29 marzo 2018;

Vista la proposta di legge n. 183 “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno;

Udito il relatore Gianluca Busilacchi;

delibera di esprimere

parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 7 e sulle disposizioni ad essa strettamente connesse con le seguenti osservazioni:

1. Inserire nella clausola valutativa disposizioni relative alla valutazione degli effetti degli interventi previsti nella proposta;
2. allocare presso l'Assemblea legislativa regionale le funzioni di controllo sull' attuazione della legge e sulla valutazione dei suoi effetti;
3. attribuire alla pianificazione regionale il compito di individuare le specifiche modalità di conduzione delle analisi degli effetti degli interventi posti in essere;
4. per quanto evidenziato ai punti precedenti, si invita la IV Commissione assembleare permanente:

a) a riformulare l'articolo 7 della proposta nella seguente maniera:

“Art. 7 (*Clausola valutativa*)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) il numero degli interventi realizzati indicando in particolare quelli della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici;
- b) gli accordi definiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 e le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
- c) il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative in materia di contrasto e prevenzione del tabagismo, il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari ed il livello di partecipazione raggiunto;
- d) gli effetti delle iniziative indicate alla lettera c) in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 2 dell'articolo 1;
- e) gli effetti delle iniziative relative ai servizi di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo, svolte dalle Aziende sanitarie e dai Centri territoriali per la disassuefazione;

f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere nell'attuazione di questa legge nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 ed i dati inerenti i trend delle vendite di tabacco nelle Marche, l'Assemblea legislativa effettua il controllo dell'attuazione di questa legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del tabagismo, curando la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolte.”;

b) inserire dopo il comma 3 dell'articolo 2 il seguente:

“3 bis. Il piano individua inoltre le modalità per la valutazione degli interventi previsti dallo stesso in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 2 dell'articolo 1, privilegiando per le azioni informative e formative nonché per i servizi di supporto alla disassuefazione dal tabagismo, metodologie di analisi basate sul confronto della situazione di chi ha avuto accesso agli interventi suddetti e chi non ha avuto accesso agli stessi.”.

Il Presidente

Gianluca Busilacchi

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 183 ad iniziativa del consigliere Carloni “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”;

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 211 del 12 febbraio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91, comma 1 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Francesco Giacinti



REGIONE MARCHE
Consiglio delle Autonomie Locali

PARERE N.13/2018

**PROPOSTA DI LEGGE N.183/2018 «INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO
PER LA TUTELA DELLA SALUTE»**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTA la proposta di legge n.183/2018, ad iniziativa del consigliere Carloni, concernente «Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute», nel testo presentato dal proponente;

VISTO l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTO l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Moira Canigola e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 06/03/2018;

VERIFICATO che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 09/03/2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
(F.to Augusto Curti)

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla IV Commissione in data 31 gennaio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.13 del 04 febbraio 2019, relativo alla proposta di legge n.183/2018, ad iniziativa del consigliere Carloni, concernente: «Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute»;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al giorno 6 febbraio 2019 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al protocollo n.14 del 5 febbraio 2019;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 febbraio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 13:00 del 7 febbraio 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 febbraio 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria**Sulla proposta di legge n 183 INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo declina le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)

L'articolo individua nel piano triennale lo strumento di programmazione regionale idoneo ad attuare le finalità della legge.

Al comma 3 vengono specificati gli interventi da realizzare rispetto ai quali il piano dovrà declinare in modo puntuale le azioni attivabili.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 3
(Interventi antifumo)

L'articolo assegna all' Asur specifica competenza nella programmazione di appositi interventi di prevenzione e lotta al tabagismo.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli stessi sono ricompresi nell'ambito delle risorse già assegnate all'Asur.

Art. 4

(Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo)

L'articolo definisce le misure comprese nell'attività di promozione che la Regione deve porre in essere per la protezione dell'ambiente.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 5

soppresso

Art. 6

soppresso

Art. 7

(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per l'anno 2019 rinviando, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive trattandosi di spesa non obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	spesa prevista dalla legge 2021	missione/programma/capitolo	descrizio e	Competenza 2019	Competenz a 2020	Competenza 2021
Missione 13 / programma 01/ capitolo NI	20.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Missione 1/ programma 03/ capitolo 2010310011	fitto locali			

Art. 8 bis
(Norma transitoria)

L'articolo dispone la norma transitoria.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Dichiarazione di urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE N. 183/2018

INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento normativo intende promuovere la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi collegati ad esso attraverso specifici interventi volti, in particolare, alle disassuefazioni dal tabagismo.</p> <p>Esso risulta compatibile con l'Ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>E' in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la quale ritiene la lotta al tabagismo uno degli obiettivi principali per la tutela della salute e la prevenzione di numerose malattie.</p> <p>La Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'OMS (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), entrata in vigore il 27 febbraio 2005, firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008, stabilisce specifici obiettivi e principi finalizzati a proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco.</p> <p>Nella Convenzione è trattato, nello specifico, l'argomento riguardante la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco; al riguardo si riconosce l'esistenza di prove scientifiche dei danni (malattia, invalidità e morte) provocati dall'esposizione al fumo di tabacco, nonché la necessità di attuare misure efficaci al fine di tutelare i non fumatori dal fumo passivo nei luoghi pubblici, compresi il posto di lavoro e i mezzi di trasporto.</p>

	<p>In particolare, la Direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE (Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) introduce importanti novità relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita di prodotti del tabacco. Tale direttiva, recepita con decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, è finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi (Cfr. Circolare 28 marzo 2001, n. 4 del Ministero della Sanità).</p> <p>Il quadro normativo nazionale è rappresentato, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla legge 10 aprile 1962, n. 165 (Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo) che stabilisce il divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale ed estero; • dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) che ha quale destinatari tutte le amministrazioni pubbliche e pone un generico ed assoluto divieto di fumo in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico (ad eccezione delle carrozze dei treni riservate ai fumatori). Tra i luoghi interessati dal divieto (art. 1), in particolare, le corsie degli ospedali, le aule scolastiche di ogni ordine e grado, le sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali-marittime e aeroportuali. (La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975 ha, tra l'altro, precisato che "le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975"); • dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che all'articolo 51 riguardante la tutela della salute dei non fumatori, ha esteso il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati; • dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, che ha modificato l'articolo 51 della legge n. 3/2003, estendendo il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere,

	<p>presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.</p> <p>L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in particolare, al principio costituzionale di tutela della salute sancito all'articolo 32.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento si pone in conformità con lo Statuto regionale: è in coerenza con l'articolo 5 che sancisce l'impegno della Regione a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, prevedendo la predisposizione di piani e di interventi per garantire la salubrità dell'ambiente e la qualità della vita.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento incide sulla legge regionale 2 settembre 1997, n. 61 "Lotta alle neoplasie nella Regione Marche". Non incide su regolamenti regionali vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Considerata l'assenza di una normativa regionale in materia di lotta al tabagismo, si è scelta la tecnica redazionale del testo nuovo.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono proposte normative in materia analoga all'esame dell'Assemblea legislativa.